

Allegato "A" deliberazione G.P. _____ del ____

(Deliberazione G.R.1852 del 18 12 2006)

SCHEMA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART.49 DELLA L.R. 20/2000,
TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LA PROVINCIA DI RIMINI, I
COMUNI DI CATTOLICA, MISANO ADRIATICO, MORCIANO DI ROMAGNA,
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, SAN CLEMENTE E IL MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA-ROMAGNA,

PER

L' ELABORAZIONE DEL PROGETTO PILOTA FINALIZZATO ALLA
DEFINIZIONE CONDIVISA DI ADEGUATE FORME DI ASSETTO E DI
VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELLE CONNESSIONI ENTROTERRA-
COSTA NELL'AMBITO TERRITORIALE RICOMPRENDEnte IL TRATTO
MEDIO-BASSO DEL FIUME DENOMINATO "PROGETTO CONCA:
VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ENTROTERRA-COSTA", di cui alla
Deliberazione. G.R. n. 1852 del 18.12.2006.

L'anno 2007, addì _____

TRA

la REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50,
codice fiscale 80062590379, rappresentata dal Direttore Generale alla
Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e relazioni

internazionali, Bruno Molinari, abilitato nella deliberazione di Giunta Regionale n.1852 del 18/12/2006;

E

la PROVINCIA DI RIMINI, con sede in, Via, codice fiscale, rappresentato ai sensi del vigente Statuto dal Sig./a, abilitato nella deliberazione di _____;

COMUNE DI CATTOLICA, con sede in, Via, codice fiscale, rappresentato ai sensi del vigente Statuto dal Sig./a, abilitato nella deliberazione di _____;

COMUNE DI MISANO ADRIATICO, con sede in, Via, codice fiscale, rappresentato ai sensi del vigente Statuto dal Sig./a, abilitato nella deliberazione di _____;

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA, con sede in, Via, codice fiscale, rappresentato ai sensi del vigente Statuto dal Sig./a, abilitato nella deliberazione di _____;

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, con sede in, Via, codice fiscale, rappresentato ai sensi del vigente Statuto dal Sig./a, abilitato nella deliberazione di _____;

COMUNE DI SAN CLEMENTE, con sede in, Via, codice fiscale, rappresentato ai sensi del vigente Statuto dal Sig./a, abilitato nella deliberazione di _____;

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA-ROMAGNA, con sede in, Via, codice fiscale, rappresentato ai sensi del vigente Statuto dal

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

ENTI CONTRAENTI

La Regione Emilia-Romagna affida alla Provincia di Rimini (*Ente capofila*), per sé e per conto dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Marciano di Romagna , San Giovanni in Marignano San Clemente, e del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, l'elaborazione del Progetto denominato ""PROGETTO CONCA: VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ENTROTERRA-COSTA", secondo le specificazioni del successivo articolato.

ART. 2

REFERENTI

Per il corretto svolgimento del progetto di cui all'art.1 è individuato quale referente per la Provincia di Rimini (*Ente capofila*) l'Ing Enzo Finocchiaro, che esercita anche il ruolo di Responsabile del procedimento.

Il referente di cui al presente articolo potrà essere sostituito per giustificato motivo con atto del relativo ente nominante.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio e degli insediamenti storici, Giancarlo Poli, ha designato quale referente per la Regione Emilia-Romagna la Dott. Vittoria Montaletti che provvederà a fornire il necessario supporto per orientare il lavoro al pieno raggiungimento degli obiettivi generali già stabiliti nell'Accordo Preliminare sottoscritto l'11/12/2006 ed a partecipare alle attività e agli incontri previsti per lo svolgimento del progetto.

La Direzione regionale per Beni Culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna ha designato quale referente*che provvederà a fornire il necessario supporto per orientare il lavoro al pieno raggiungimento degli obiettivi generali già stabiliti nell'Accordo Preliminare sottoscritto l'11/12/2006 ed a partecipare alle attività e agli incontri previsti per lo svolgimento del progetto.*

ART.3

PROGRAMMA DI LAVORO

Il Responsabile del procedimento, d'intesa con gli altri soggetti firmatari la presente Convenzione, predispone il Programma di Lavoro entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Il programma di lavoro costituisce il riferimento tecnico e metodologico per il coordinato sviluppo del progetto .

Sulla base di quanto indicato nella documentazione relativa all' accordo preliminare sottoscritto e approvato con la deliberazione. G.R. N.1731 del 4.12.2006, il

programma di lavoro approfondisce e precisa gli obiettivi, i contenuti e le modalità di svolgimento delle diverse attività in cui si articolerà lo sviluppo del progetto,

In particolare, il programma di lavoro dovrà specificare:

- l'ambito territoriale di riferimento del progetto, nel quadro delle indicazioni della pianificazione regionale e provinciale;

- le analisi, le metodologie che si intendono adottare per sviluppare il tema o problematica territoriale considerato ;

- i risultati attesi e gli elaborati che si intendono produrre, chiarendone contenuti, scopi e finalità;

- gli studi e progetti già disponibili riferiti alle tematiche e agli ambiti territoriali di cui al presente progetto che si intendono utilizzare;

- gli studi e le metodologie che si intendono adottare per sviluppare le valutazioni di fattibilità tecnico-finanziaria e di sostenibilità ambientale e territoriale del progetto ;

- le modalità di verifica in corso d'opera del progetto e le eventuali necessità di riscontri intersettoriali, nonché di accordi con altri soggetti competenti per il territorio interessato dalla progettazione, ai fini della corretta formazione e successiva attuazione del progetto;

- i costi e i tempi del progetto, esposti in maniera analitica, secondo voci riferite ad analisi, progetto e spese tecniche diverse (sopralluoghi, materiali, etc.).

Qualora nel corso dell'elaborazione del progetto si evidenziassero imprevisti o diverse opportunità, il responsabile del procedimento può richiedere, d'intesa col referente regionale, la modifica o l'integrazione di parti non essenziali del programma di lavoro in argomento.

ART. 4

COSTO DEL PROGETTO

Il costo globale del progetto è determinato in Euro 60.000,00.

La Provincia di Rimini dichiara che le modalità di realizzazione del progetto (affidamento a strutture interne e/o a professionisti esterni, e in quali percentuali di ripartizione) saranno successivamente precisate in sede di definizione delle diverse fasi operative nell'ambito programma di lavoro di cui all'3 della presente Convenzione .

Non potrà in ogni caso essere richiesta la copertura a consuntivo delle spese sostenute al di fuori di quanto stabilito nel presente atto.

ART. 5

ONERI

La Regione Emilia-Romagna corrisponderà alla Provincia di Rimini (Ente capofila), anche per conto degli altri enti che sottoscrivono la presente convenzione, quale quota di partecipazione alle spese per l'elaborazione del progetto in argomento, la somma di Euro 40.000,00, pari al 66,66 % del costo globale del progetto.

Per la copertura della residua quota del 33,34 % delle spese di redazione, pari a Euro 20.000,00 la Provincia di Rimini (Ente Capofila), riserva nel proprio bilancio, sul capitolo 132301 art.3640, la somma necessaria.

L'Ente Capofila, come risulta anche dalla documentazione acquisita in sede di istruttoria della proposta progettuale e conservata agli atti del Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, si impegna a non usufruire di altri contributi regionali per la redazione di progetti di analogo contenuto e riferiti allo stesso ambito territoriale.

ART. 6

TEMPI DI REALIZZAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

I tempi di realizzazione del progetto, ovvero la validità della presente Convenzione, sono stabiliti in mesi 15 dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Regionale n.1852 del 18/12/2006.

Il Responsabile del Servizio regionale competente, con proprio atto formale, può concedere una sola proroga per un periodo non superiore a mesi 3, a seguito di specifica richiesta avanzata dall'Ente capofila, prima della data di scadenza, in presenza di gravi e giustificati motivi.

Alla scadenza dei tempi sopraindicati, il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere al Servizio regionale competente gli elaborati che costituiscono il progetto realizzato , al fine della verifica della rispondenza dei contenuti progettuali al programma di lavoro.

Il Responsabile del Servizio regionale competente potrà richiedere all'Ente capofila le rielaborazioni e/o le integrazioni necessarie per rendere il progetto conforme ai

contenuti e agli obiettivi definiti dal Programma di lavoro di cui all'art. 3, senza che ciò comporti ulteriori oneri per la Regione oltre a quelli stabiliti al già citato art. 5.

ART. 7

CONSEGNA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO

L'Ente capofila, entro 3 mesi dalla data di scadenza dei tempi di realizzazione del progetto di cui al precedente art.6, approva con proprio atto, d'intesa con gli altri enti interessati, il progetto così come integrato a seguito delle eventuali richieste del Servizio regionale competente.

Entro la medesima data di scadenza l'Ente capofila consegna al Servizio regionale Competente n. 1 copia cartacea del progetto approvato e n. 1 copia dello stesso su supporto informatico (CD-Rom), realizzato secondo gli standard regionali.

L'atto di approvazione dovrà esplicitamente dichiarare: gli elaborati costituenti il progetto, il rispetto dei tempi di realizzazione, l'impegno a promuovere e a predisporre gli atti necessari per la realizzazione del progetto.

L'Ente dovrà inoltre certificare, con proprio atto, il costo effettivo del progetto articolato secondo le principali voci di spesa, compreso il rendiconto economico - finanziario dei costi riferiti alle parti di progetto qualora elaborate mediante le strutture tecniche degli enti coinvolti.

ART. 8

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'erogazione della quota di partecipazione alle spese, per l'elaborazione del progetto in argomento, a carico della Regione, di cui al precedente art. 5, avverrà in due fasi:

- una prima quota, pari al 30% del contributo concesso, verrà erogata a titolo di acconto, con atto del Responsabile del Servizio regionale competente, al ricevimento del “Programma di Lavoro” predisposto dal Responsabile del procedimento ,d'intesa con gli Enti firmatari la presente Convenzione , nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite all'Art.3 della presente Convenzione.

- la restante quota pari al 70% del contributo, verrà erogata al ricevimento della documentazione di cui all'art. 7, con atto del Responsabile del Servizio competente, in seguito alla attestazione da parte dello stesso della rispondenza dei contenuti progettuali al programma di lavoro, del rispetto dei tempi e delle modalità di elaborazione stabiliti dalla presente Convenzione.

La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di non liquidare le spese afferenti a voci non corrispondenti a quelle stabilite dalla presente Convenzione e dal Programma di lavoro definito ai sensi del sopracitato art.3 . Inoltre, in caso di provata inadempienza nello svolgimento di quanto previsto dal programma di lavoro, la Regione si riserva la facoltà di procedere alla liquidazione parziale in relazione alle parti progettuali effettivamente svolte.

La Regione Emilia-Romagna potrà fare l'uso totale o parziale dei materiali componenti il progetto senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 9

DECADENZA

L'Ente beneficiario, sottoscrittore la presente convenzione, decade automaticamente dalla concessione del contributo regionale di cui al precedente art. 5 ove l'elaborazione del progetto non venga conclusa nei tempi prefissati al precedente art.6 (fa fede la comunicazione del Responsabile del procedimento), ovvero non consegnati al Servizio Regionale, nei termini e con le modalità indicati dal precedente art. 7, gli elaborati che costituiscono il progetto supportati dai relativi atti di approvazione e di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la elaborazione del presente progetto.

In tali casi, la Regione potrà richiedere anche la restituzione della somma erogata a titolo di acconto.

ART. 10

CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti, qualora non possa essere risolta in via amichevole, è deferita al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale (con sede in Bologna) composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia di Rimini (Ente capofila) e da un terzo membro, il quale presiede il Collegio ed è nominato dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte

che ne richiede l'intervento e ripartite in base alla determinazione del Collegio arbitrale medesimo, che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla sua costituzione.

Per quanto non altrimenti indicato nella presente convenzione, viene dichiarato esclusivamente competente il Foro di Bologna.

ART. 11

ONERI FISCALI

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. Esso è inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, TAB. B, del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre 1982 n. 955.

Sottoscrizioni dei soggetti aderenti

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Timbro dell'Ente e firma leggibile del legale rappresentante secondo lo statuto in vigore).

Data

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL DIRETTORE GENERALE

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI

EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

PER L'ENTE CAPOFILA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
